



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Roma.....

Ai Direttori degli Uffici territoriali
SEDI

p.c.

Alla Direzione generale della prevenzione
e del contrasto alle frodi agro-alimentari
SEDE

Alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e certificazione
e tutela del consumatore
SEDE

OGGETTO: Indicazione in etichetta dell'origine italiana del latte utilizzato nella preparazione di prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta.

Questa Amministrazione centrale è venuta a conoscenza della redazione di atti di contestazione di illecito amministrativo, da parte di funzionari di codesti Uffici, per la ravvisata violazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali di informazione ai consumatori, nel caso di indicazione in etichetta dell'origine italiana del latte utilizzato come materia prima per prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta.

In particolare tale indicazione, impiegata nel sistema di etichettatura di formaggi DOP italiani anche mediante espressioni del tipo "latte 100% italiano" e l'utilizzo dell'immagine del tricolore italiano, è stata ritenuta non conforme a quanto previsto dal paragrafo 1 della norma citata che così recita: "Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: ... c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive".

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

L'indicazione in etichetta dell'origine della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari è, come noto, prescritta da specifica normativa nazionale di cui al Decreto interministeriale 9 dicembre 2016, il quale esclude dal proprio campo di applicazione, tra gli altri, i prodotti DOP e IGP (art. 1, comma 2). Detta previsione non pregiudica tuttavia la possibilità che l'indicazione dell'origine possa essere a maggior ragione utilizzata anche per questa ultima categoria di prodotti, anche al fine di sottolinearne la peculiarità quando ottenuti sul territorio nazionale a partire da materie prime italiane, qualora ovviamente ne ricorrano le condizioni di fatto.

Le specificazioni in etichetta di cui trattasi devono, pertanto, considerarsi conformi alla vigente normativa, in quanto informazioni facoltative sugli alimenti ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) n. 1169/2011, purché, ovviamente, veritiere e documentabili.

In linea con quanto già fissato nella Direttiva n. 1241 del 12/12/2017, relativamente ai compiti dei Dirigenti ed ai rapporti tra essi e gli Ispettori, i Capi degli Uffici assicureranno che il personale ispettivo si astenga dal predisporre contestazioni palesemente infondate in fatto e diritto, col rischio di un aggravio, per l'Amministrazione, di un'attività istruttoria sfociante alla fine nell'archiviazione del procedimento sanzionatorio, con conseguente spreco di tempo e risorse umane.

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari
Firmato digitalmente ai sensi del CAD